

S T A T U T O

"ASSOCIAZIONE TRENTINA MACULOPATIA - PREVENZIONE E CURA"

in sigla "ATM"

ART. 1

COSTITUZIONE

Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita, con sede in Trento, l'Associazione di Volontariato denominata

"ASSOCIAZIONE TRENTINA MACULOPATIA - PREVENZIONE E CURA"

in sigla "ATM".

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha la propria sede legale ed amministrativa in Trento (TN), ed opera nel territorio della Provincia di Trento.

L'Associazione può aprire e chiudere eventuali altre sedi staccate su tutto il territorio provinciale o nazionale.

ART. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

SCOPI

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione è apolitica e apartitica.

Ispirandosi al rispetto dei valori della persona umana, della sua dignità e della solidarietà, persegue spontaneamente e senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per finalità di promozione umana e sociale e di progresso civile e culturale, i seguenti scopi:

- studiare i problemi che attengono alla maculopatia retinica, approfondendone le conoscenze scientifiche e divulgandone i risultati;
- attuare forme di collegamento tra gli operatori e gli istituti che operano nel settore sopraindicato, suscitando una operante solidarietà e collaborazione tra gli stessi;
- tendere a qualificare e a rendere rispondenti alle esigenze "umane e sociali" dei malati di maculopatia retinica le attività che ad esse sono finalizzate;
- cooperare ad ogni iniziativa di interesse sociale nel settore;
- studiare e promuovere la definizione di politiche adeguate mediante: convegni, seminari, incontri di studio, corsi di aggiornamento e qualificazione.

Al fine dell'attuazione pratica degli scopi sopraindicati, l'Associazione può:

- stipulare convenzioni con altre Associazioni e/o Enti che operano nel settore socio-sanitario;
- esercitare la facoltà di adesione ad altri Enti di diritto privato, che abbiano finalità analoghe;
- effettuare gestioni dirette di attività e servizi socio-sanitari su tutto il territorio provinciale o nazionale;
- pubblicare riviste specializzate o periodici d'informazione;
- istituire borse di studio o similari;
- collaborare in ogni settore ed in ogni forma con i vari reparti ed istituti di oculistica esistenti sul territorio provinciale, con l'obiettivo di sostenere e migliorare le condizioni umane dei malati. Questo anche attraverso la predisposizione di servizi di "assistenza" effettuata nei vari reparti dai volontari dell'Associazione;
- svolgere azioni a sostegno delle persone affette da maculopatia retinica nei confronti delle istituzioni responsabili;
- creare gruppi di "Auto Mutuo Aiuto";
- favorire la creazione ed il consolidamento di relazioni umane, attraverso l'organizzazione di momenti di carattere ludico-ricreativo che vedano come protagonisti le persone affette da maculopatia retinica;
- effettuare qualsiasi altra attività al fine di porre in attuazione gli scopi dell'Associazione come sopra indicati.

ART. 5

NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima assemblea ordinaria utile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 8

PRESTAZIONI DEGLI ADERENTI

L'attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l'apporto del personale volontario permanga rilevante.

ART. 9

QUOTE ASSOCIATIVE

Su indicazione del Consiglio Direttivo, l'assemblea dei soci delibera l'entità della quota sociale annuale, che ogni socio dovrà versare all'Associazione.

ART. 10

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 60 giorni dal termine di versamento

richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;

- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;

- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 11

PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della associazione è costituito:

- dai beni materiali ed immateriali acquistati o in proprietà della associazione;
- dai lasciti e dalle donazioni.

Per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si può avvalere delle seguenti risorse economiche:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) erogazioni liberali da persone fisiche e imprese;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di Organismi Internazionali e donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 12

ORGANI - CARICHE SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite; ai componenti i vari organi statutari sarà eventualmente riconosciuto solo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

ART. 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Compiti: all'Assemblea spetta:

- 1 - di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- 2 - di approvare il resoconto morale ed operativo sulle attività dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 3 - di approvare il rendiconto di chiusura dell'esercizio finanziario e il bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- 4 - di indicare annualmente le linee programmatiche e le attività organizzative rispondenti agli scopi di cui all'art. 4;
- 5 - di determinare la quota associativa annua;
- 6 - di approvare eventuali modifiche allo statuto e ai regolamenti di attuazione dello statuto.

Convocazioni:

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per approvare quanto indicato ai punti 2 - 3 - 4 - 5 del presente articolo e per effettuare nelle varie scadenze, quanto previsto agli altri punti.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno, o sia richiesto da almeno un decimo degli associati, e quando si deve deliberare in merito alle modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, devono essere effettuate con avviso scritto, anche a mezzo di posta elettronica, da trasmettere almeno sei giorni prima della data di convocazione ai vari soci.

La lettera di convocazione deve riportare:

- data, ora, luogo ove si effettua l'Assemblea;
- l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e da deliberare.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono prevedere una seconda convocazione, la quale deve essere effettuata dopo un intervallo di almeno un giorno dalla prima.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Deleghe:

Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio con pari diritto di voto, mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di *membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette*, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica *tre anni* e sono rieleggibili. Può essere revocato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma; i consiglieri così confermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria, la quale procederà ad una nuova elezione.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente lo ritenga

opportuno, o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Deve essere convocato almeno due volte all'anno, di cui una per approvare la relazione morale e programmatica ed il rendiconto di chiusura esercizio.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso scritto, anche per posta elettronica, da inviarsi ai singoli componenti almeno 6 (sei) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve riportare:

- la data, ora e luogo ove si effettua la riunione;
- i punti all'ordine del giorno da trattare e deliberare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Spetta al Consiglio Direttivo, nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione come previsti nell'art. 3 del presente statuto, di:

- 1) eleggere il Presidente dell'Associazione nel proprio ambito entro e non oltre i 15 (quindici) giorni dalla data delle elezioni del Consiglio stesso da parte dell'Assemblea;
- 2) eleggere il Vice Presidente nel proprio ambito;
- 3) stimolare e sovrintendere alle varie attività dell'Associazione, in piena attuazione dei deliberati assembleari;
- 4) predisporre il programma di attività dell'Associazione e redigere il resoconto morale;
- 5) predisporre ed approvare il rendiconto di chiusura esercizio ed il bilancio preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'assemblea;
- 6) indicare all'assemblea l'entità e le relative modalità di versamento delle quote associative annue.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario, che può avere anche funzioni di Tesoriere.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

ART. 16

PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti, dura in carica tre anni.

Il presidente, in caso di cessazione dall'incarico, verrà surrogato dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua cessazione dall'incarico ed il nuovo Presidente resterà in carica fino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente ad ogni effetto l'Associazione. Effettua tutte le operazioni per la gestione dell'Associazione e compie tutti gli atti necessari per il corretto funzionamento della stessa; firma gli atti e i documenti della Associazione, convoca le assemblee, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Provvede in merito all'applicazione dei deliberati del Consiglio Direttivo, compie qualsiasi altro atto inerente l'attività e la gestione dell'Associazione anche se non è elencato. Esplica funzioni sue proprie di propulsore dell'attività dell'Associazione.

Il presidente, nella gestione della Associazione, può delegare sue specifiche funzioni a singoli membri del Consiglio Direttivo.

ART. 17

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, sostituisce il presidente in ogni sua funzione, quando questi ne è impedito o è assente. Può altresì, in nome del Presidente, convocare le assemblee, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché i vari settori operativi dell'Associazione. Può ricevere particolari deleghe conferitegli dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o cessato incarico, il Vice Presidente verrà sostituito da un nuovo componente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 18

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto consuntivo che deve rimanere depositato, a disposizione degli associati, presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione che emergessero dal bilancio dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 20

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo o simile.

ART. 21

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Trento, 21 gennaio 2015.